



Città Metropolitana di Genova **PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORT
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI**

Prot. Generale N. 0060049 / 2014
Atto N. 2544

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE SOCIETÀ A.O.C. S.R.L.. IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN CALATA OLI MINERALI - GENOVA PORTO (GE).

In data 17/06/2014 il/la sottoscritto/a **SINISI PAOLO** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'art. 34 dello Statuto della Città metropolitana di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell'8/1/2014, protocollo n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 18 del 31/01/2014, protocollo n. 13165/2014, di approvazione del Piano esecutivo di gestione;

Vista la Parte Seconda – Titoli I e III-bis del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n.128/2010 e dal D.lgs. n. 46/2014) che ha abrogato il D.lgs. 18/02/2005, n. 59 del recante ad oggetto “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Visto il D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare:

- la parte III, Sezione II, “Tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la parte V, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

Visto il decreto ministeriale 17.12.2009 e s.m.i. recante norme sull'“istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (...)” che non presenta aspetti contrastanti con l'articolato di prescrizioni elaborato per la presente autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che il D.lgs. n. 46/2014, al Capo II – Art. 29 – comma 1 prevede che i procedimenti di modifica dell'AIA esistente in corso alla data del 07.01.2013 siano da concludersi entro e non oltre il 25.06.2014, secondo la normativa vigente all'atto di presentazione dell'istanza;

Visto il BREF “Waste Treatment Industries”, adottato formalmente dall'European IPPC Bureau nell'agosto 2006 e pubblicato in via definitiva dalla Commissione Europea nello stesso mese;

Vista l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società A.O.C. S.r.l. con Provv. Dir. della Provincia di Genova n° 990 del 18.02.2011;

Procedimento n. 616 Anno 2014

Considerato che il Provvedimento di AIA ha, tra le altre cose, calendarizzato una serie di interventi impiantistici sia per la realizzazione della separazione delle linee di trattamento (linea terra – linea mare), sia per la captazione delle emissioni in atmosfera, sia per l'adozione di sistemi di registrazione dell'attività degli scarichi che per interventi gestionali coordinati tra Iso 14001, tracciabilità interna e bilancio di massa dell'impianto;

Considerato che sono stati effettuati sopralluoghi presso l'impianto da parte di personale tecnico della Provincia di Genova al fine di verificare il procedere degli interventi di revamping impiantistico e di realizzazione delle nuove linee e pari d'impianto (30.03.2012; 01.08.2012; 27.02.2013);

Valutata positivamente la richiesta pervenuta da parte della Società in data 07.05.2013 relativa all'integrazione di alcuni CER e di modifica di alcune destinazioni dei rifiuti all'interno dell'impianto;

Considerato che sempre nel maggio 2013 è stato effettuato il collaudo alla caldaia Eta Hol, revisionata, originante l'emissione E2, trasmesso in data 06.06.2013;

Visto il nuovo PMC trasmesso da Arpal in data 10.07.2013, aggiornato con le modifiche impiantistiche e gestionali sul quale sono state apportate alcune modifiche come di seguito indicato:

- tabella 6 – sezione acqua: correzione del palese refuso nella colonna “Metodi di misura” con elisione della frase: “Metodi di misura” della tabella “lettera B) Quadro dei monitoraggi a carico della Ditta”, eliminando tutte le metodiche analitiche ed inserire la seguente frase. Inoltre, elisione del metodo microtox system dalla colonna parametri per il saggio di tossicità acuta, come concordato con Arpal;
- Pag. 9 di 17: a seguito di decisione congiunta con Arpal, il quantitativo di 1500 kg di rifiuti/anno al di sotto del quale si esentano le Aziende dall'effettuazione delle analisi, passa a 2000 kg/anno (per ogni CER, per singolo produttore ed in un'unica o più soluzioni);
- Tabella 3.1 del PMC: elisione del metodo con Daphnia Magna per l'effettuazione del saggio di tossicità acuta in quanto non idoneo ad ambiente marino;

Vista la nota della Società trasmessa in data 28/10/2013 e relativa ad alcune richieste da parte della Società in merito ad alcune prescrizioni dell'AIA e del PMC;

Considerato che, come indicato dall'Azienda e verificando in occasione dei sopralluoghi effettuati all'impianto, l'area su cui insiste l'insediamento è oggetto di una cantierizzazione complessiva della banchina e della zona a mare (cantiere di sviluppo della Darsena tecnica) che determina la necessità di spostamenti di talune parti d'impianto quali , ad esempio, il punto di attracco delle bettoline o l'area di stoccaggio dei rifiuti prodotti;

Ritenuto pertanto di contemplare tale situazione nel presente atto al fine di far fronte alle variazioni che il cantiere determinerà all'utilizzo delle aree in capo ad A.O.C. S.r.l.;

Ritenuto che, a seguito del completamento dei lavori di separazione linee all'impianto, calendarizzati con il Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 990 del 18.02.2011, e delle recenti richieste e collaudi impiantistici si rende necessaria una revisione dell'autorizzazione al fine di aggiornarla all'attuale lay out e alle modalità gestionali introdotte anche a seguito del nuovo assetto;

Ritenuto che, in seguito alla realizzazione del nuovo lay out impiantistico e l'approntamento delle nuove procedure gestionali, richieste con il P.D. n. 990/2011, è necessario procedere ad un riesame dell'A.I.A. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 – octies comma 4 della parte seconda del D.lgs. n.152/2006 s.m.i. In particolare, si ritiene necessario intervenire a meglio regolamentare ed uniformare sul territorio provinciale, le modalità di analisi sui rifiuti in ingresso ed in uscita e a porre un limite a 2000 kg al di sotto del quale non si richiedono analisi per quantitativi di rifiuti provenienti anche in più tranches, dallo stesso produttore e per lo stesso codice CER;

Visto il documento di valutazione tecnica dell'impianto contenente le prescrizioni gestionali ed operative da osservare da parte di A.O.C. S.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di autorizzazione, così come anche le allegate planimetrie;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. di sostituire integralmente l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Provv. Dir. n. 990/2011(ai sensi

Procedimento n. 616 Anno 2014

della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.), mantenendone invariata la durata che pertanto vede scadere il presente titolo autorizzativo alla data del 18.02.2017, alla Società A.O.C. S.r.l. per la gestione e l'esercizio del proprio impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Calata Oli Minerali – Genova Porto (GE);

2. di autorizzare, nello specifico, i seguenti comparti ambientali:

- a. la gestione ed il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- b. lo scarico S1 (scarico acque reflue industriali in mare);
- c. le emissioni in atmosfera E1, E2, E3, E5 e emissione diffusa ED3;

secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al presente Provvedimento e nelle 4 planimetrie allegate che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. di disciplinare altresì le emissioni sonore ed i consumi energetici, anch'essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute negli allegati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. secondo quanto stabilito dall'articolo 29 - quater, comma 11 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale già in atto. Nello specifico:

- a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- b) l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti;
- c) l'autorizzazione allo scarico di acque industriali in corpo idrico superficiale.

La presente autorizzazione costituisce anche approvazione del piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche di dilavamento, come previsto dal Regolamento regionale n°4/2009;

5. Di assentire a variazioni logistiche ed impiantistiche sull'area in uso ad A.O.C. S.r.l. rispetto a quanto indicato nell'allegata planimetria, determinate dal cantiere di realizzazione della nuova Darsena tecnica. Al riguardo si ritiene, in ogni caso, necessario che la componentistica degli impianti, le linee di ricezione e trattamento e le dotazioni previste per ogni area di stoccaggio, siano sempre mantenute complete, efficaci e dotate dei dispositivi di tutela ambientale previsti nella presente autorizzazione;

6. Che la Società A.O.C. sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione precedente e dall'Arpal. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- a. alla Società A.O.C. S.r.l.;
- b. all'ARPAL, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti;
- c. all'Autorità Portuale di Genova;
- d. all'Agenzia delle Dogane di Genova;
- e. alla Regione Liguria;
- f. alla Capitaneria di Porto di Genova;
- g. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova – ufficio prevenzione incendi;
- h. alla ASL 3 Genovese - U.O.I.S.P. - Nucleo Ambiente , per quanto di rispettiva competenza;
- i. al Comune di Genova, per quanto di rispettiva competenza

secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia

Procedimento n. 616 Anno 2014
ambientale.

8. ai sensi dell'art. 29 – octies, comma 1 della parte seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell'insediamento dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico ed una progettazione di interventi ulteriori di adeguamento impiantistico alle BAT comunitarie.

In merito allo scarico di acque reflue domestiche, si raccomanda di provvedere al rinnovo ed al mantenimento del titolo autorizzativo ex L. R. n. 18/99, di competenza comunale.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

IL DIRETTORE

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER 15 GIORNI
DAL _____

Il Responsabile della Pubblicazione